



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

FEBBRAIO 2019



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	9
Terza Sezione - Disposizioni in materia di relazioni	10
PARTE SECONDA – TABELLE	13
Prima Sezione - Relazioni annunciate	13
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	21

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel mese di febbraio, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Con riferimento alle relazioni annunciate nel mese di febbraio, si segnala il seguente documento quale primo adempimento dell'obbligo di relazione prescritto.

Doc. CCXLII - PRIMA RELAZIONE - Relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, per l'anno 2018

La citata relazione è stata trasmessa dal Ministro della salute il 25 febbraio 2019 e annunciata nella seduta n. 95 del 27 febbraio 2019.

L'adempimento previsto. L'articolo 3, comma 1, della legge n. 24 del 2017 prevede l'istituzione - con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Il comma 2 precisa che l'Osservatorio, oltre a raccogliere i dati dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. Tali misure sono individuate anche mediante la predisposizione di linee di indirizzo, elaborate con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio medesimo. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).

Con il decreto del Ministro della salute del 29 settembre 2017 si è provveduto quindi all'istituzione del suddetto Osservatorio, il quale si è insediato presso l'AGENAS il 22 marzo 2018.

Il contenuto della relazione. La relazione dà conto degli esiti dell'attività svolta dall'Osservatorio - così articolato in sei Gruppi di lavoro tematici - nello svolgimento della sua missione istituzionale, il cui obiettivo non è esclusivamente limitato alla rilevazione degli eventi avversi, ma riguarda in modo più globale l'individuazione di tutti gli accadimenti (cd. eventi senza danno) significativi per la sicurezza delle cure e di tutte le informazioni che possono essere utilizzate per attuare azioni volte ad incrementare il livello di sicurezza nelle organizzazioni sanitarie.

In questa prospettiva è stato in primo luogo aggiornato, per esigenze di omogeneità e piena comprensione, il Glossario per la sicurezza dei pazienti, anche in base all'evoluzione delle conoscenze in materia e alle esperienze condotte sul campo; in secondo luogo, è stato predisposto un quadro sinottico delle fonti informative sulla sicurezza delle cure, fonti da cui evincere via via il dato oggetto di analisi; da ultimo, si è proceduto all'individuazione di un catalogo di 672 indicatori potenzialmente utili per la misurazione della sicurezza (Gruppo di lavoro n. 1).

Nell'ambito invece della definizione delle linee di indirizzo finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio sanitario, volti ad includere l'adozione di buone pratiche per la sicurezza, la relazione si è soffermata principalmente sulla necessità di incrementare l'adesione delle strutture sanitarie ai sistemi di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, nonché alle indagini nazionali utili alla valutazione della sicurezza, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di *incident reporting* e di codifica delle schede di dimissione ospedaliera (Gruppo di lavoro n. 2).

Anche in materia di formazione, dalla relazione emerge come si ponga prioritaria l'esigenza di individuare delle linee di indirizzo volte a incrementare l'offerta formativa in materia di sicurezza delle cure: in ambito regionale attraverso la presenza presso ogni azienda ospedaliera di una struttura funzionalmente preposta alla definizione di programmi di formazione sulla gestione rischio clinico; in ambito universitario, mediante la predisposizione

di appositi corsi preparatori all'attività di tirocinio, incentrati proprio sulla sicurezza del paziente nella pratica clinica (Gruppo di lavoro n. 3).

La relazione si è quindi soffermata sulla necessità di promuovere scambi culturali ed esperienze pratiche di rischio clinico in ambito europeo e internazionale, non soltanto grazie alla circolazione dei flussi di dati in materia di sicurezza verso le organizzazioni internazionali, ma anche attraverso la ricognizione delle esperienze di miglioramento della sicurezza del paziente in linea con la campagna dell'OMS "*Medication without harm*" (Gruppo di lavoro n. 4).

Sul fronte invece del contenzioso e del conseguente onere finanziario, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio si è avuto modo di riscontrare la carenza di un quadro dettagliato dei sistemi di gestione dei sinistri nelle diverse realtà regionali di sanità pubblica e privata. E' stata pertanto sottolineata l'esigenza di individuare, sotto il profilo metodologico, un'integrazione dei sistemi di gestione del rischio sanitario e dei sinistri - quale elemento essenziale per il conseguimento della piena sicurezza del paziente - nonché una progressiva uniformazione dei modelli di accertamento e valutazione medico-legali dei sinistri (Gruppo di lavoro n. 5).

E' stata infine avviata un'attività propedeutica diretta all'implementazione di un portale web dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (www.buonepratichesicurezzasanità.it), unitamente al lancio di idonee campagne informative dedicate a temi di grande attualità, quali l'antibiotico-resistenza e l'aderenza terapeutica, che saranno veicolate sul portale medesimo (Gruppo di lavoro n. 6).

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni alle Camere previste da disposizioni legislative pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel mese di febbraio 2019, si segnala la seguente:

Relazione sull'applicazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", di cui al comma 355 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che dovrà essere presentata al Parlamento entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, dal Ministro della giustizia.

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", è volto a riformare in modo organico e sistematico la disciplina sulle procedure concorsuali e sull'insolvenza, introducendo importanti novità tese a razionalizzare e semplificare le procedure stabilite dalla legge fallimentare del 1942. Il provvedimento si compone di 391 articoli ed è suddiviso in quattro parti.

In particolare, l'articolo 355 stabilisce che entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tenuto conto dei dati elaborati dall'Osservatorio di cui all'articolo 353. La norma da ultimo citata infatti prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto n. 14, di un Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II del decreto medesimo.

Si ricorda infine che entrambe le disposizioni sopra illustrate entreranno in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, segnatamente dal 15 agosto 2020. Pertanto in sede di prima applicazione la relazione dovrà essere presentata entro il 15 agosto 2022, e successivamente ogni tre anni.

Terza Sezione - Disposizioni in materia di relazioni

- Abrogazione di disposizioni relative a obblighi di relazione

L'articolo 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2019, del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo al contempo l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In questo quadro, al comma 2 si prevede l'abrogazione - tra gli altri - del comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi del quale si stabiliva l'obbligo di relazione semestrale concernente l'operato del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI costituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il SISTRI è stato infatti istituito nel 2009¹ su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica amministrazione al fine di permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la regione Campania.

Il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, invece, è stato istituito - con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 settembre 2013 - a seguito della soppressione del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, ed era volto a comprendere, oltre ai soggetti già

¹ Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, in attuazione dell'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

partecipanti al soppresso Comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il compito di assolvere alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 102, provvedendo a inviare al Parlamento una relazione semestrale sul proprio operato - obbligo, peraltro, sinora mai ottemperato.

Si rileva, infine, come con la soppressione del SISTRI (decorrente dal 1° gennaio 2019) non possa che ritenersi in ogni caso concluso l'obbligo di relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito allo stato di attuazione del SISTRI, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011 (recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sia pure tale previsione legislativa non sia stata formalmente abrogata. Al riguardo, posto che l'ultima relazione sul funzionamento del SISTRI presentata alle Camere risulta aggiornata con i dati disponibili al 30 giugno 2017 (Doc. CCXXI, n. 7), è sempre possibile che l'Amministrazione in argomento possa valutare di riferire alle Camere con riferimento all'intervallo temporale intercorrente tra l'ultima rilevazione dei dati (30 giugno 2017) e la data di soppressione del SISTRI (1° gennaio 2019).

- **Integrazione di obblighi di relazione preesistenti**

L'articolo 11-septies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 2, lettera *a*), dispone l'attribuzione agli orfani² di un genitore o di entrambi nel disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017 della quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante "Norme per il diritto al lavoro

² Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7-*septies* citato sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del disastro di Rigopiano.

dei disabili). Tale ultima disposizione concerne in particolare la previsione di una riserva dei posti nell'ambito di procedure selettive finalizzate all'assunzione nelle amministrazioni pubbliche - nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso - per coloro che sono iscritti nell'elenco dei disabili disoccupati detenuto presso i competenti uffici dei servizi per il collocamento mirato (articolo 35, comma 1, lettera *a*), del testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001).

In questo quadro si amplia pertanto la portata applicativa della norma di cui all'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999, in quanto l'articolo 11-*septies* del decreto n. 135 in argomento estende la disciplina sopra illustrata ad una platea di potenziali beneficiari maggiore, volta a includere anche gli orfani di un genitore o di entrambi nel disastro di Rigopiano.

Conseguentemente si integrano i contenuti della relazione al Parlamento che il Ministro del lavoro è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 68 del 1999 in merito all'attuazione della legge medesima in materia di diritto al lavoro dei disabili.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. LXXIII- bis, n. 4</u>	L. 234/2012 art. 14 co. 1 ³	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea <i>(quarto trimestre 2018)</i>	28/01/2019 05/02/2019 n. 87	Tutte	Trimestrale
<u>Atto n. 174</u>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 ⁴	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all'incidente aereo occorso all'aeromobile Piper PA-34-200T, marche di identificazione G-STZA, in prossimità di Salussola (BI), in data 9 settembre 2017	06/02/2019 06/02/2019 n. 88 ⁵	8 ^a	Eventuale

³ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

⁵ Inviato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 30/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ⁶	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2018/2295, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE - concernente la non conformità delle misure di attuazione della direttiva 2005//36/CE, quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.	20/02/2019 21/02/2019 n. 92	2 ^a 14 ^a	Eventuale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXX, n. 1	L. 401/1990 art. 3 co. 1, lett. g)	Attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (anno 2017)	11/02/2019 12/02/2019 n. 90	3 ^a 7 ^a	Annuale

⁶ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. XXXVI- bis, n. 1</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 12 co. 2 ⁷	Stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate <i>(anno 2018)</i>	25/02/2019 26/02/2019 n. 94	4 ^a	Annuale 31 gennaio

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CLXXXI, n. 1</u>	D. Lgs. 153/1999 art. 10 co. 3, lett. k- bis) ⁸	Attività svolta dalle Fondazioni bancarie <i>(anno 2017)</i>	29/01/2019 12/02/2019 n. 90	6 ^a	Annuale 30 giugno

⁷ Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2013, n. 115, è stato emanato il regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione: l'articolo 4, comma 1, di detto regolamento ha disposto che nell'ambito della relazione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2014 e fino al completamento del processo di riordino, il Ministro della difesa informi il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e circa il processo di reimpiego del personale. Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, all'articolo 11, comma 1, lett. a), ha introdotto nel decreto legislativo n. 66 l'articolo 2188-quinquies. Quest'ultimo, al comma 4, dispone che, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, il Ministro della difesa dia evidenza, a consuntivo, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

⁸ La presente lettera è stata aggiunta dall'articolo 52, co. 1-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CXCIV, n. 1</u>	L. 193/2000 art. 5 co. 3	Svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali <i>(anno 2018)⁹</i>	18/01/2019 05/02/2019 n. 87	2 ^a 11 ^a	Annuale
<u>Atto n. 172</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹⁰	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria - EAP <i>(anno 2017)</i>	18/01/2019 06/02/2019 n. 88	2 ^a 11 ^a	Annuale 31 luglio
<u>Atto n. 173</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Cassa delle ammende <i>(anno 2017)</i>	18/01/2019 06/02/2019 n. 88	2 ^a	Annuale 31 luglio

⁹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

¹⁰ Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Atto n. 177</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) <i>(anno 2017)</i>	29/01/2019 12/02/2019 n. 90	12 ^a	Annuale 31 luglio
<u>Doc. CCXLII, n. 1</u> PRIMA RELAZIONE	L. 24/2017 art. 3 co. 3 ¹¹	Relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità <i>(anno 2018)</i>	25/02/2019 27/02/2019 n. 95	12 ^a	Annuale

¹¹ L'articolo 3 della legge n. 24 del 2017 istituisce l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Osservatorio, oltre a raccogliere i dati dai Centri regionali, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. Tali misure sono individuate anche mediante la predisposizione di linee di indirizzo, elaborate con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE¹²

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Sicilia	Atto n. 176	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2018)	13/02/2019 12/02/2019 n. 90	6 ^a	Annuale
Calabria	Atto n. 182	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2018)	24/01/2019 19/02/2019 n. 91	6 ^a	Annuale

¹² Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Veneto	Atto n. 183	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2018)	05/02/2019 19/02/2019 n. 91	6 ^a	Annuale
Molise	Atto n. 184	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2018)	07/02/2019 19/02/2019 n. 91	6 ^a	Annuale
Puglia	Atto n. 191	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2018)	12/02/2019 25/02/2019 n. 93	6 ^a	Annuale

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità garante della concorrenza e del mercato	<u>Doc. CLIII, n. 2</u>	L. 215/2004 art. 8 co. 1 ¹³	Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interesse svolte dall'Autorità <i>(secondo semestre 2018)</i>	11/02/2019 19/02/2019 n. 91	1 ^a 10 ^a	Semestrale 31 dicembre

¹³ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che sulla materia riferiscano alle Camere sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro della giustizia	D. Lgs. 14/2019 art. 355, co. 1 ¹⁴	Relazione dettagliata sull'applicazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	Triennale (biennale in sede di prima applicazione) 15 agosto

¹⁴ Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", è volto a riformare in modo organico e sistematico la disciplina sulle procedure concorsuali e sull'insolvenza, introducendo importanti novità tese a razionalizzare e semplificare le procedure stabilite dalla legge fallimentare del 1942. Il provvedimento si compone di 391 articoli ed è suddiviso in quattro parti.

In particolare, l'articolo 355 stabilisce che entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tenuto conto dei dati elaborati dall'Osservatorio di cui all'articolo 353. La norma da ultimo citata infatti prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto n. 14, di un Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II del decreto medesimo.

Si ricorda infine che entrambe le disposizioni sopra illustrate entreranno in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, segnatamente dal 15 agosto 2020. Pertanto in sede di prima applicazione la relazione dovrà essere presentata entro il 15 agosto 2022, e successivamente ogni tre anni.

B) Relazioni non governative

Nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE
TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.